

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1 - Gli ordini rilasciati ai nostri Agenti si intendono sempre assunti in nostro nome e conto "salvo nostra approvazione". Trattative offerte vendite esazioni abbuoni transazioni ecc. fatte dai nostri Agenti o intermediari non sono valide senza nostra conferma. L'esecuzione parziale dell'ordine non significa l'approvazione della Ditta per l'intero ordine.
- 2 - CONSEGNE - La merce, anche se venduta "franco arrivo", o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di questo ultimo ed ogni nostra responsabilita cessa con la consegna al vettore nei confronti del quale il compratore - effettuate le opportune verifiche - dovrà sporgere eventuali reclami. L'onere dello scarico della merce dai mezzi di trasporto grava sul compratore. Tutte le spedizioni per ferrovia e per automezzi saranno effettuate in porto assegnatario. Le spedizioni via mare o via terra concernenti forniture sull'estero vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta riportate negli "Inconterms" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale nel 1953.
- 3 - PERCENTUALI - Le richieste di determinate percentuali di scelta verranno intese come semplici indicazioni poiché ci riserviamo di apportare eventuali modifiche secondo le disponibilità di magazzino, all'atto della spedizione.
- 4 - TERMINI DI CONSEGNA - Il termine stabilito per la consegna della merce deve intendersi a favore di entrambi i contraenti. Salvo l'inserimento di particolari clausole, esso deve di norma considerarsi puramente indicativo e non essenziale. Quando siano intervenute modificazioni al contratto, il termine resta prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito. Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine, per tutta la sua durata. Il ritardo nella consegna, dovuto a qualsiasi causa documentata, anche se non espressamente prevista, non darà diritto al compratore di chiedere la risoluzione del contratto, indennizzi o risarcimenti.
- 5 - GARANZIA E RECLAMI - La garanzia della merce è limitata al solo materiale di prima scelta con una tolleranza del 5% circa; essa rimane quindi espressamente esclusa per quello di seconda, terza, sottoscelte, o di stock. Le differenze di tonalità non possono essere denunciate come vizio di materiale. Le contestazioni per vizi palesi hanno efficacia solo quando siano mosse prima della posa in opera del materiale (e nei termini di legge). Le tonalità di colore dei campioni e delle riproduzioni sono da ritenersi puramente indicativi e non strettamente vincolanti la fornitura. Eventuali vizi o difetti di qualità di merce, ove siano denunciati nei termini di legge, ed accertati o riconosciuti danno diritto soltanto alla sostituzione dei materiali difettosi, restando tassativamente rinunciati ed esclusi così la risoluzione del contratto come qualsiasi risarcimento danni. Non ci assumiamo nessuna responsabilità sulla idoneità del materiale all'uso cui il compratore lo intende destinare, e ciò neppure nell'ipotesi che, da parte nostra, vengano forniti suggerimenti o indicazioni circa l'installazione e l'impiego dello stesso. Nessuna perizia potrà venire promossa sui nostri materiali se non riceveremo preventivamente il decreto di nomina del perito e in tempo utile per intervenire alle operazioni peritali.
- 6 - VARIAZIONE PREZZI - È nostra facoltà di modificare i prezzi delle forniture, dandone preventiva comunicazione ai clienti, qualora tra l'acquisizione dell'ordine e il tempo della consegna si verificano aumenti superiori al 10% della manodopera e/o delle materie prime.
- 7 - RISERVA DELLA PROPRIETÀ - La vendita del materiale ceramico di cui alla presente commissione è fatta con riserva della proprietà a favore del venditore, sino all'integrale pagamento del prezzo.
- 8 - PAGAMENTI - La merce, anche ai fini della fatturazione, viene misurata sulla quantità effettiva fornita. Il pagamento delle forniture deve esserci effettuato nella valuta indicata in fattura. L'eventuale accettazione da parte nostra di cambiali, pagherò, cessioni o assegni bancari si intende sempre effettuata "salvo buon fine" e senza novazione del debito. Luogo di pagamento è la nostra sede: l'emissione di tratte o accettazioni di portafoglio pagabile su altre piazze, non comportano deroga a questa clausola. Il ritardo nel pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza, dà luogo alla immediata decorrenza dagli interessi di mora nella misura dei tassi passivi praticati dagli Istituti Bancari. Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture - per qual si voglia ragione - ci dà diritto, impregiudicata ogni altra azione, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture, oppure di ritenere sospeso o risolto il contratto e di annullare l'evasione di eventuali altri contratti in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi o altro.
- 9 - FORO COMPETENTE - Per le forniture in Italia le norme applicabili per l'interpretazione e la esecuzione dei nostri contratti di forniture sono quelle del diritto italiano e delle consuetudini in vigore a Modena. Per controversie di qualsiasi natura la competenza territoriale è esclusivamente quella del giudice ove ha sede Vallelunga & Co. s.r.l.
- 10 - CLAUSOLA ARBITRALE - Per le forniture sull'estero tutte le controversie eventualmente derivanti dai contratti, saranno risolte in via definitiva secondo il regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri nominati in conformità a detto regolamento. Ferme le condizioni generali che precedono il diritto costanziale applicabile sarà quello italiano e il Foro Competente di Modena.